

Una serie di documenti di inizio Trecento importanti per la storia della Comunità di Fiemme

Prima parte

La conferma dei privilegi alla Comunità di Fiemme da parte dei vescovi di Trento Bartolomeo Querini, Enrico di Metz e Nicolò di Brno

1. Il vescovo di Trento Bartolomeo Querini conferma da Trento il 1 aprile 1307 alla Comunità di Fiemme i suoi privilegi. Originale non pervenuto. Copia autentica del 24 giugno 1322 in AMCF, capsula G, 1. Documento inedito.
2. Il vescovo di Trento Enrico di Metz conferma da Trento il 19 marzo 1317 alla Comunità di Fiemme i suoi privilegi. Originale non pervenuto. Copia autentica in ASTn, APV, sez. lat., capsula 12, 10, posta in fondo alla copia di uno dei due *patti gebardini* redatta a Cavalese il 4 gennaio 1318; altre copie autentiche del 24 giugno 1322 in AMCF, capsula G, 1 e in AMCF, capsula D, 2. Documento inedito.
3. Il vescovo di Trento Nicolò da Brno conferma da Trento il 1 gennaio 1339 alla Comunità di Fiemme i suoi privilegi. Originale deperduto (presente in AMCF, capsula A, 3 nell'inventario del 1773). Copia autentica contenuta nella conferma del vescovo di Trento Alberto di Ortenburg del 17 ottobre 1363 in AMCF, capsula A, 4. Documento edito in Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, Nova Print, 2002, pp. 363-368.

I primi due documenti sono contenuti in una pergamena, redatta a Trento il 24 giugno 1322, in cui, su autorizzazione del vescovo Enrico di Metz, i notai Giovanni del conte palatino di Alehat di Cavalese e Martino fu Bonomo a Ferro di Trento eseguono per la Comunità di Fiemme copia di alcuni atti conservati nell'archivio vescovile¹, e precisamente:

1. un atto redatto a Trento domenica 8 dicembre 1247 riguardante il diritto della Comunità di Fiemme a pascolare sulle paludi dell'Adige nel prato *Sangonaro* e nel territorio della comunità di *Masuco* presso Caldaro, contenuto anche nel Codex Wangianus maior, fol. 194v in copia del 1345²;
2. un atto redatto a Bolzano sabato 11 febbraio 1257, in presenza del vescovo Egnone, pure riportato nel Codex Wangianus maior, fol. 195v³, anch'esso riguardante il diritto della Comunità di Fiemme a pascolare sulle paludi dell'Adige nel prato *Sangonaro* e nel territorio della comunità di *Masuco* presso Caldaro;
3. la conferma dei privilegi della Comunità di Fiemme da parte del vescovo Bartolomeo Querini

¹ Ciò è dimostrato dal fatto che il primo ed il secondo documento si trovano in copia del 1345 anche nel Codex Wangianus maior, come specificato a nota seguente, e che perciò allora si trovavano nell'archivio vescovile; così come senz'altro si trovava e tuttora si trova in copia nell'archivio vescovile il quarto documento.

² *Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV)*, a cura di Emanuele Curzel e Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 1134-1136, n° 16* (secondo la copia del 1345). Edito in Tullio Sartori Montecroce, *La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario*, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua storia fino al 1525 a cura di Italo Giordani, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, Nova Print, 2002, pp. 341-342.

³ Come a nota precedente, pp. 1136-1138, n° 17* (secondo la copia del 1345). Edito in Tullio Sartori Montecroce, pp. 342-343.

- ni (1304-07) redatta a Trento sabato 1° aprile 1307, documento e conferma finora sconosciuti;
4. la conferma dei privilegi della Comunità di Fiemme da parte del vescovo Enrico III redatta a Trento sabato 19 marzo 1317.

Documento n° 1
Conferma dei privilegi alla Comunità di Fiemme
da parte del vescovo di Trento Bartolomeo Querini
Trento, 1 aprile 1307

Traduzione non letterale

[S. N.] In nome di Cristo, amen.

Nel giorno di sabato 1 aprile [1307]⁴, a Trento nel palazzo vescovile.

Sono presenti: il signor Nicolò, pievano di San Basso, Diocesi di Castello⁵; “Pucio de Pistorio”; Zanino di Parma; e Bartolomeo da Padova; familiari del signor vescovo, chiamati e convocati come testimoni assieme ad altri.

Noi Bartolomeo, per grazia di Dio vescovo di Trento, avendo presenti i graditi ossequi che i nostri fedeli diletti uomini e Comunità di Fiemme hanno prestatato per lungo tempo a noi, ai nostri predecessori ed alla Chiesa di Trento e che, a Dio piacendo, presteranno anche in futuro, in favorevole accoglienza delle loro devote suppliche⁶ con la nostra autorità ordinaria confermiamo e rafforziamo col presente atto tutte le libertà, le immunità, le esenzioni e i privilegi loro concessi secondo le prescritte modalità dai nostri predecessori tramite legittimi documenti, salvo ogni diritto spettante alla nostra Chiesa.

Ordiniamo al nostro notaio Bongiovanni di redigere al riguardo un pubblico atto.

Nell’anno del Signore 1307, indizione quinta.

Io Bongiovanni di Bonandrea⁷, notaio per autorità apostolica ed imperiale e scriba del signor vescovo, essendo stato presente a quanto sopra esposto, su suo ordine l’ho pubblicamente scritto.

Trascrizione

[S. N.] In Christi nomine, amen.

Die sabbati primo aprilis, Tridenti, in episcopali palacio.

Presentibus: domino Nicolao plebano Sancti Bassi, castellanensis Diocesis; Pucio de Pistorio; Çanino de Parma; et Bartholomeo de Padua; familiaribus domini episcopi infrascripti, testibus et aliis rogatis et vocatis.

Nos Bartholomeus, miseratione divina episcopus tridentinus, attendentes grata devocionis obsequia que fideles nostri dilecti homines et Comune Flemarum predecessoribus nostris et Ecclesie tridentine diucius impenderunt et, dante Deo, prestare poterunt in futurum, devotis ipsorum supplicationibus inclinati omnes libertates, immunitates, exempciones, gracias eis a predecessoribus ipsis per instrumenta seu privilegia vel quevis documenta legitima racionabiliter et rite con-

⁴ Va ricordato che il vescovo morì poco dopo, il 23 giugno 1307.

⁵ Essendo il vescovo Querini un patriizo veneziano, nessuna meraviglia che tra i testimoni ci sia questo sacerdote della diocesi di Castello a Venezia.

⁶ Quindi è evidente che ci fu una richiesta scritta di conferma.

⁷ Il notaio Bongiovanni figlio di Bonandrea, proveniente da Bologna, fu scriba sotto i vescovi Bartolomeo Querini e Enrico di Metz tra gli anni 1307-1320. Fu anche canonico della cattedrale di Trento.

cessas, indultas et factas, auctoritate ordinaria, salvis omnibus eiusdem Ecclesie iuribus, confirmamus et presentis pagine patrocinio communimus.

Mandantes de hoc per Bonumiohannem notarium nostrum publicum fieri documentum.

Anno Domini millesimo trecentesimo septimo, indicione quinta.

Ego Bonusiohannes Bonandree, apostolica et imperiali auctoritate notarius et prefati domini episcopi scriba, predictis presens, ea, de ipsius mandato, publice scripsi.

Commento

Va sottolineata la grande importanza di questo documento di conferma dei privilegi della Comunità, che ha due precedenti a noi pervenuti. Non è infatti un caso che in questo privilegio il vescovo Querini confermi “tutte le libertà, le immunità, le esenzioni e i privilegi (...) concessi secondo le prescritte modalità dai nostri predecessori”.

Prima di tutto in archivio a Trento doveva esserci copia della conferma del vescovo Enrico II, rilasciata da Trento domenica 9 febbraio 1281, registrata non a caso per la sua importanza anche nel Codex Wangianus Maior⁸. In essa tra il resto si scrive che “gli uomini, lo scario e la Comunità di Fiemme avevano mostrato ai vescovo dei documenti da cui risultava che in Fiemme, per diritto antico, l’amministrazione della giustizia civile era effettuata due volte all’anno, ai placiti di maggio e di San Martino (11 novembre) [primo patto]; e che gli abitanti della valle non erano soggetti ad alcun dazio a Trento o a Bolzano per il commercio dei generi d’uso personale [secondo patto]”. In altre parole si faceva riferimento ai cosiddetti *patti gebardini* del 1111. Ed il vescovo Enrico confermò i loro diritti, richiamandosi ai privilegi “loro concessi dai nostri antichi predecessori”. Questo a condizione che gli uomini e la Comunità di Fiemme a loro volta ribadissero gli antichi diritti e servizi dovuti al Vescovado di Trento [pagamento delle *romanie*], tra cui mantenere il ponte sull’Adige a Trento.

In secondo luogo in archivio a Trento doveva esserci copia della conferma del vescovo Egnone d’Appiano, rilasciata da Bolzano martedì 3 gennaio 1273⁹. Anche in questa conferma di fa esplicito riferimento alle concessioni rilasciate “dai nostri predecessori riguardo al fatto che gli uomini di Fiemme non debbano pagare alcun dazio nel Vescovado di Trento [secondo patto], in cambio di determinati servizi [pagamento delle *romanie*]”.

A chi in vari articoli, però senza portare validi argomenti, contesta la storicità dei *patti gebardini*, sostenendo la presenza di interpolazioni nel primo [amministrazione della giustizia] e la falsità del secondo [esenzione dai dazi], farebbe bene approfondire lo studio e la comparazione di questi tre privilegi del 1273, del 1281 e del 1307, oltre che riflettere sul fatto, da me dimostrato, che la copia del secondo patto [esenzione dai dazi] pervenutaci in copia del 1322 è stata sottoscritta da ben 5 notai tutti viventi attorno alla metà del Duecento.¹⁰

⁸ Codex Wangianus. I cartulari della Chiesa trentina (secoli XIII-XIV), a cura di Emanuele Curzel e Gian Maria Varanini, Bologna, Il Mulino, 2007, p. 1139 n° 18*.

⁹ AMCF, capsula D, 1.

¹⁰ Italo Giordani, *Tracce del contenuto dei Patti gebardini in documenti posteriori*, “Studi Trentini – Storia”, 90, (2011), 1, pp. 139-164.